



## **Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo**

*Emanato con D.R. n. 246 del 28/03/2022 (affisso all'Albo prot. n.25734 Rep. N.97 del 28/03/2022)*

### **Art. 1**

#### **Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a persone estranee all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (di seguito "Università"), ai sensi dell'art. 7 del DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.

2. Il presente regolamento non trova applicazione:

- a) per l'affidamento di incarichi per attività di insegnamento e per attività didattiche integrative ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) per la disciplina delle collaborazioni studentesche di cui agli articoli 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e 11 del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68;
- c) per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- d) per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero di cui al DL 9 maggio 2003 n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170;
- e) per gli incarichi professionali disciplinati dal "Codice dei contratti pubblici" – Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;
- f) per gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interni e per lo svolgimento di cariche all'interno di organi dell'Ateneo;
- g) per gli affidamenti di altri incarichi disciplinati da specifiche norme di legge e Regolamenti di Ateneo.

### **Art. 2**

#### **Tipologia degli incarichi**

1. L'Università, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo:

- a) per prestazione di collaborazione: prestazione d'opera svolta con continuità per un determinato periodo di tempo, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, e svolta dal collaboratore autonomamente, senza il potere di direzione e vigilanza dell'Università con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, secondo modalità di coordinamento stabilite in accordo tra le parti, per la realizzazione degli

scopi stabiliti dall'Università cui compete un potere di verifica della rispondenza della prestazione agli scopi medesimi;

b) prestazione d'opera non abituale: prestazione d'opera non caratterizzata dal coordinamento, dalla continuità e dall'abitudine, avente ad oggetto il compimento di un'unica prestazione predeterminata ed occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;

c) incarichi professionali: prestazione d'opera intellettuale conferita a coloro che già esercitano abitualmente un'attività professionale con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un'attività professionale riconosciuta, connessa con l'oggetto della prestazione, o ad esperti di particolare e comprovata specializzazione risultante da documentato curriculum.

### **Art. 3**

#### **Presupposti di legittimità ed efficacia per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per specifiche esigenze straordinarie, di carattere temporaneo, cui non è possibile far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Università;

b) l'Università deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

d) non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso dell'incarico;

f) gli incarichi non possono essere conferiti per lo svolgimento di funzioni ordinarie

g) il conferimento degli incarichi, indipendentemente dall'importo, deve avvenire mediante ricorso a procedure pubbliche comparative, adeguatamente pubblicizzate, salvo che si versi in uno dei seguenti casi eccezionali: procedura comparativa andata deserta; effettiva unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

2. E' vietata la stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Università anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 il ricorso a contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori

subordinati è causa di responsabilità amministrativa ed eventualmente disciplinare, civile nonché erariale per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

4. Costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione e l'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di cui al presente Regolamento nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) la ragione dell'incarico;
- c) il curriculum vitae;
- d) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- e) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

5. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico; in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo deve essere effettuato nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di contenimento della spesa e vincoli di bilancio, pena le sanzioni previste dalle specifiche norme in materia.

7. Non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 è vietato attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati, sia dipendenti che autonomi, collocati in quiescenza, salva la possibilità di conferire gli incarichi a titolo gratuito. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'amministrazione.

9. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione Europea o a Stati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno.

10. Non possono essere conferiti incarichi a chi abbia riportato condanne penali in Italia e all'estero, o sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o sia sottoposto a procedimenti penali pendenti.

11. Nessun incarico conferito ai sensi del presente regolamento dà diritto all'assunzione presso l'Università.

#### **Art. 4**

##### **Avvio del procedimento per il conferimento dell'incarico**

1. Il procedimento per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento può essere attivato dal Direttore Generale e dai Centri di Gestione identificati nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, su iniziativa dei rispettivi Responsabili o, nel caso dei Centri Autonomi di Gestione, anche su proposta del docente referente del progetto o programma o comunque attività per la cui realizzazione si renda necessaria la prestazione.

2. Gli atti di avvio del procedimento e le proposte di cui al comma precedente dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) motivazione che giustifichi il ricorso alla prestazione con l'indicazione degli obiettivi che devono rispondere alle esigenze dell'Università nel suo complesso o del Centro di Gestione;
- b) tipologia dell'incarico;
- c) indicazione dell'oggetto, delle modalità di esecuzione della prestazione nonché dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale progetto cui inerisce la prestazione;
- e) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
- f) i requisiti di ammissione;
- g) periodo e durata della prestazione;
- h) importo lordo del compenso complessivo, stabilito in funzione della tipologia di attività oggetto dell'incarico, in proporzione alle utilità conseguite dall'Università, dell'impegno richiesto, e, salvo diversamente stabilito nel bando, comprensivo delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- i) indicazione dei fondi/finanziamenti sui quali dovrà essere imputato il costo;
- l) i criteri selettivi in base ai quali viene svolta la procedura di valutazione comparativa;
- m) le modalità di verifica e di attestazione dello svolgimento dell'incarico;
- n) il referente per l'Università dell'incarico.

3. Gli atti di avvio del procedimento di cui al comma 1 contengono l'autorizzazione allo svolgimento dell'accertamento preliminare di cui all'art. 5.

#### **Art. 5**

##### **Accertamento preliminare**

1. Il conferimento dell'incarico a soggetto esterno è preceduto dall'accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze, per le quali si renda necessaria la prestazione, con il personale in servizio presso l'Università. L'accertamento preliminare è svolto mediante pubblicazione sul sito web dell'Università e all'Albo online di un apposito Avviso, completo dell'indicazione della professionalità richiesta, dell'oggetto della prestazione, della durata, della precisazione che per l'incarico non è previsto alcun compenso e di ogni altro elemento utile alle valutazioni degli interessati. L'avviso dovrà essere pubblicizzato per almeno 7 giorni. Nei termini previsti, il personale dell'Università interessato potrà presentare un'istanza corredata dal curriculum e dall'autorizzazione del Responsabile della struttura di afferenza ad eseguire l'incarico all'interno del proprio orario di servizio. Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal soggetto competente ad attivare il procedimento per il conferimento degli incarichi, di cui all'art. 4.

2. L'incarico a titolo gratuito è conferito con lettera d'incarico.

3. In caso di mancanza di candidature o di esito negativo della valutazione a cura della commissione di cui al comma 1, il soggetto competente ad attivare il procedimento per il conferimento degli incarichi, di cui all'art. 4, accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o indisponibilità di personale interno, dà avvio alla procedura di valutazione comparativa, previa delibera, anche nel caso di attivazione del procedimento da parte dei Centri Autonomi di Gestione, del Consiglio di Amministrazione dell'Università che dovrà dare atto dello svolgimento preventivo dell'accertamento preliminare e dovrà riportare gli elementi di cui all'art. 4, comma 2.

## **Art. 6**

### **Avvio della Procedura pubblica di valutazione comparativa**

1. Il bando per la procedura di valutazione comparativa, indetta con provvedimento del soggetto competente ad attivare il procedimento per il conferimento degli incarichi, di cui all'art. 4, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. la tipologia, i contenuti e gli obiettivi dell'incarico da svolgere, con particolare riferimento al progetto o programma o comunque attività per la cui realizzazione si renda necessaria la prestazione;
2. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
3. i requisiti di ammissione e le competenze professionali richieste;
4. le modalità di selezione (titoli e/o colloquio e/o prova pratica o scritta) con indicazione dei titoli valutabili e/o delle materie e degli argomenti delle prove e/o del colloquio;
5. la richiesta del curriculum vitae in formato europeo dei candidati;
6. la durata dell'incarico;
7. il compenso complessivo lordo previsto, stabilito in funzione della tipologia di attività oggetto dell'incarico, in proporzione alle utilità conseguite dall'Università, dell'impegno richiesto, e, salvo diversamente stabilito nel bando, comprensivo delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
8. i criteri generali della procedura di valutazione comparativa;
9. il diario delle prove/colloquio, che potrà essere fissato anche successivamente dalla commissione e reso noto, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
10. il nominativo e i recapiti del responsabile del procedimento;
11. le modalità di verifica e di attestazione dello svolgimento dell'incarico;
12. il divieto di rinnovo;
13. la prorogabilità dell'incarico consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
14. tutte le dichiarazioni obbligatorie previste da leggi e regolamenti in materia di procedure selettive;
15. cause di non ammissione ed esclusione dalla procedura comparativa;
16. ogni altra indicazione utile.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

4. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande sarà comunicata agli interessati l'eventuale esclusione.

5. Alla procedura comparativa non sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Università né possono partecipare coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha

proposto la procedura di selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. Il Bando è pubblicato, per un periodo di almeno 15 giorni, sul sito web dell'Università nella sezione Amministrazione trasparente e sull'Albo online dell'Università e con le modalità aggiuntive eventualmente previste dal progetto e/o dal soggetto finanziatore.

## **Art. 7**

### **Domanda di partecipazione**

1. Ciascun candidato per poter partecipare ed essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa deve:

a) dichiarare di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali e non o essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

b) dichiarare che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della prestazione;

c) dichiarare che, in caso di conferimento dell'incarico, consegnerà all'Università una dichiarazione da cui si evincano i dati relativi all'eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; nonché di essere consapevole che in caso di conferimento dell'incarico tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Università nel rispetto della normativa vigente;

d) dichiarare di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, ad osservare gli obblighi di condotta, pena la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione, prescritti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165", nonché del Codice di Comportamento adottato dall'Università; il Codice di comportamento è visionabile e scaricabile dal sito web istituzionale dell'Università;

e) se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dello svolgimento dell'incarico, in caso di esito positivo della procedura di valutazione comparativa;

f) dichiarare e allegare alla domanda quanto espressamente richiesto dal Bando.

2. Le dichiarazioni sono rese e i titoli sono presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta, per i titoli, la conformità all'originale delle copie prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3. L'Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 8**

### **Valutazione comparativa**

1. La selezione viene effettuata sulla base di titoli e/o colloquio e/o prova pratica o scritta, in riferimento al campo oggetto dell'attività. I criteri per la valutazione dei titoli e/o per il colloquio e/o prova pratica o scritta saranno preliminarmente fissati dalla Commissione, nell'ambito dei criteri generali definiti nel Bando.

2. Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che non avranno conseguito almeno 60 punti non saranno ritenuti idonei. Non si dà corso a una graduatoria di merito. Al termine della valutazione comparativa, la Commissione indica il nominativo del candidato vincitore della procedura comparativa.

3. Di tutte le operazioni di valutazione, la Commissione deve redigere verbale sottoscritto da tutti i componenti.

4. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette gli atti al soggetto competente ad attivare il procedimento per il conferimento degli incarichi, di cui all'art. 4, che, verificata la legittimità degli atti, li approva.

5. Si prescinde dall'utilizzo delle presenti procedure di valutazione, per i collaboratori già selezionati con apposite procedure concorsuali in ambito comunitario o internazionale o dal finanziatore nell'ambito di progetti di ricerca.

## **Art. 9**

### **La Commissione di valutazione**

1. La commissione di valutazione è nominata con atto del soggetto competente ad attivare il procedimento per il conferimento degli incarichi, di cui all' art. 4, in osservanza delle norme vigenti in materia di nomina delle Commissioni e, ove possibile, nel rispetto della parità di genere.
2. La Commissione è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
3. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.

## **Art. 10**

### **Stipula del contratto**

1. Il conferimento dell'incarico avviene con la stipula di un contratto di lavoro autonomo.
2. Il contratto, sottoscritto prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione e acquisito al protocollo/repertorio, oltre alle clausole contrattuali tipicamente inserite nei rapporti contrattuali, dovrà riportare in particolare:
  - 1) tipologia dell'incarico;
  - 2) oggetto della prestazione;
  - 3) durata;
  - 4) compenso e modalità di corresponsione previa verifica e attestazione da parte del Referente per l'Università dell'incarico che la prestazione è stata regolarmente eseguita;
  - 5) disciplina della sospensione della prestazione;
  - 6) l'impegno del soggetto incaricato ad osservare gli obblighi di condotta, pena la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione, prescritti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165", nonché dal Codice di Comportamento adottato dall'Università;
  - 7) il divieto di rinnovo e la previsione della proroga dell'incarico solo in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito;
  - 8) l'obbligo per il soggetto incaricato di presentare la relazione o documentazione sui risultati dell'attività svolta;
  - 9) l'impegno ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le informazioni ricevute sui rischi;
  - 10) clausola di risoluzione per inadempimento;
  - 11) l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione da parte del soggetto incaricato in relazione a tutti i dati e le informazioni di cui entri in possesso nello svolgimento dell'incarico;
  - 12) la disciplina della eventuale sospensione della prestazione;
  - 13) il divieto per il soggetto incaricato di affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni;
  - 14) il Referente per l'Università dell'incarico;
  - 15) il foro competente in caso di controversia;
  - 16) la dichiarazione della consapevolezza che l'incarico conferito è soggetto alle norme in materia di trasparenza, in virtù delle quali l'Università è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale dati, informazioni, documenti inerenti l'incarico, come per legge;
  - 17) ogni altro elemento utile o richiesto dalle norme vigenti.
3. Costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione, l'aggiornamento e la comunicazione dei dati, informazioni, documenti di cui all'art. 3, commi 4 e 5.
4. I dati e le informazioni di cui al precedente comma unitamente alla copia del bando per la procedura di valutazione comparativa e del contratto devono essere trasmessi, entro 7 giorni, dalla Struttura competente all'Ufficio dell'Amministrazione incaricato della gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni.

## **Art. 11**

### **Sospensione della prestazione**

1. Le sospensioni della prestazione da parte del soggetto incaricato comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione e la conseguente rideterminazione della rata da corrispondere in rapporto all'attività svolta.

2. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applica quanto previsto al comma 1.

3. Il termine di scadenza del programma, progetto o fasi di esso, a cui l'incarico si riferisce comporta la scadenza automatica dell'incarico.

4. Le sospensioni per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa che nel complesso raggiungono un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del contratto e la conseguente rideterminazione, ad opera del soggetto proponente, della rata da corrispondere in rapporto all'attività svolta.

5. Alla scadenza (del periodo di astensione obbligatoria) e al termine della sospensione per malattia o infortunio, l'Università, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, ove non ricorra quanto stabilito al comma 4, in alternativa, di:

a) autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata contrattuale;

b) autorizzare la prosecuzione dell'attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione.

## **Art. 12**

### **Pagamento della prestazione**

1. Il pagamento sarà disposto in un'unica soluzione al termine dell'incarico o in più soluzioni, sulla base di regolari fatture/note rilasciate dal prestatore d'opera secondo le modalità previste dal singolo contratto e previa verifica della regolare esecuzione dell'incarico attestata dal Referente per l'Università dell'incarico e, in caso di collaborazioni esterne svolte nell'ambito di progetti di ricerca o formazione, previo accertamento del regolare adempimento della prestazione anche del responsabile scientifico e/o dal titolare dei fondi.

2. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti, previa presentazione di regolare documentazione, rilasciata dall'interessato.

## **Art. 13**

### **Obbligo di comunicazione e pubblicazione**

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra pubblica amministrazione, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, la struttura erogante comunica l'ammontare del compenso all'amministrazione di appartenenza del soggetto titolare dell'incarico e per conoscenza all'Ufficio dell'Amministrazione incaricato della gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni.

2. Il suddetto Ufficio dell'Amministrazione è tenuto a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

3. Per gli altri obblighi di comunicazione, tra cui quello obbligatorio ai Centri per l'impiego, si rinvia alle norme vigenti.

4. L'Università, secondo le disposizioni interne in materia, pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente i singoli incarichi indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché, in caso di incarichi di consulenza, l'attestazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Sono fatte salve le modalità aggiuntive di pubblicazione eventualmente previste dal progetto e/o dal soggetto finanziatore.

5. Le informazioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.



6. Sarà cura dell'Amministrazione rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

#### **Art. 14**

##### **Controlli e sanzioni**

1. Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza costituisce, salve le più gravi sanzioni, infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

2. I contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro sono nulli e la relativa stipula determina responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

3. Il ricorso a contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa ed eventualmente disciplinare, civile nonché erariale per il responsabile che ha stipulato i contratti.

4. In caso di omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 3, commi 4 e 5, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità di chi l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

5. L'omissione degli adempimenti di cui all'art. 53, commi 11 e 14 del DLgs 165/2001 comporta il divieto di conferire nuovi incarichi fino a quando l'amministrazione non assicuri l'adempimento.

6. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

7. In caso di condanna dell'Università al pagamento di somme di denaro per incarichi di lavoro autonomo stipulati in violazione dei presupposti di legittimità e condizioni di efficacia di cui al presente Regolamento o comunque previsti da altre norme di legge, il relativo provvedimento sarà trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità contabile.

#### **Art. 15**

##### **Prevenzione e sicurezza**

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, i Responsabili delle strutture in cui operano gli incaricati sono tenuti ad informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

2. Per eventuali infortuni occorsi all'incaricato nei locali della struttura, il Responsabile procede alla relativa comunicazione all'ufficio competente per la denuncia, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 16**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679, i dati personali raccolti presso l'interessato sono trattati, anche con modalità telematica, per l'espletamento della procedura di valutazione comparativa e, in caso di conferimento dell'incarico, per la gestione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

#### **Art. 18 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano gli articoli dal 2222 al 2238 del Codice Civile, l'art. 409 c.p.c. nonché le norme di legge vigenti in materia di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, le norme Statutarie e regolamentari di questo Ateneo.
2. In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile.